



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Castello Tesino, 29.05.2026

Ord. n° 67/2026

IL SINDACO

Rilevato che la ditta Sensi Srl di Trento (TN), ha la necessità di eseguire dei lavori di posa e installazione infrastruttura FTTH presso il Parco La Cascatella e in loc. Bomba (Valmalene-Tolvà), per conto di Fibercop SpA.

Rilevato che la ditta Sensi Srl di Trento (TN) ha pertanto richiesto con nota pervenuta in data 26.05.2026 al prot. 4587, l'emissione di un'ordinanza di istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri per il periodo dal 03.06.2026 al 26.06.2026 sulla strada che attraversa il Parco La Cascatella e sulla strada comunale denominata "Bomba" (Valmalene – Tolvà), dalle ore 7.00 alle ore 18.00 precisando che i lavori avranno la durata di nr. 2 giorni nell'arco temporale indicato, al fine dello svolgimento in sicurezza dei lavori summenzionati.

Ritenuto necessario procedere all'emissione di idonea ordinanza al fine dello svolgimento in sicurezza dei lavori in premessa.

Richiamata la deliberazione giuntales nr.120/2026 e disciplinare tecnico.

Udito il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale.

Visti gli artt. 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 dd. 30 aprile 1992 e relativo regolamento di esecuzione.

ORDINA

**L'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri
sulla strada che attraversa il Parco La Cascatella
e sulla strada denominata "Bomba" (zona Valmalene-Tolvà)
dal 03.06.2026 al 26.06.2026 (esclusi sabato, domenica e festivi)
dalle ore 7.00 alle ore 18.00
(i lavori avranno la durata di nr. 2 giornate nell'arco temporale indicato)**

È fatto obbligo alla ditta Sensi srl di Trento (TN) prima dell'esecuzione dei lavori di prendere contatto con l'ufficio Tecnico comunale.

È fatto obbligo alla ditta Sensi srl di Trento (TN) dell'esposizione della prescritta segnaletica stradale 48 h prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

È fatto obbligo alla ditta Sensi srl di Trento (TN) della posa e del mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica e ripari contemplati dall' art. 21 del Codice della strada riguardanti la visibilità diurna, notturna e sicurezza dei cantieri mobili.

La ditta incaricata dovrà eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il presente provvedimento viene reso pubblico con posizionamento di apposita segnaletica.

Copia della presente viene trasmessa a: Sensi Srl, Fibercop SpA, Comune di Pieve Tesino, Custodi forestali Zona 1, Stazione Forestale di Pieve Tesino, Sig. Paternolli Stefano, Sig. Mezzanotte Mirko, APT Valsugana e Tesino, Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118.

Il Sindaco
Lucio Muraro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. (art 3 D.Lgs 39/1993).